

ALLEGATO A1)

*All'Ill.mo Signor Sindaco
del Comune di Vado Ligure*

Il sottoscritto, OMISSIS nato il OMISSIS, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società Ecosavona S.r.l., con sede in Savona via Paleocapa 9/7, C.F.: 00860280098 - P.I.: 00860280098, di seguito denominata per brevità anche la "società Ecosavona", ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (U436) relativo al "*Progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)*", intende fin d'ora obbligarsi unilateralmente - come si obbliga -, per sé, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, irrevocabilmente nei confronti del Comune di Vado Ligure, a sottoscrivere la seguente convenzione:

COMUNE DI VADO LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REP. N. -----

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE ED
ECOSAVONA S.R.L. PER DISCIPLINARE GLI IMPEGNI
CONNESSI ALL'AMPLIAMENTO A VALLE (FASE 1)
DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E

E
COMUNE DI VADO LIGURE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000866/2023 del 13/01/2023 Class. : 6.1 «URBANISTICA: PIANO REGOLATORE GENERALE E VARIANTI» Firmatario: FLAVIO RAIMONDO

REVAMPING DELL'IMPIANTO TMB PRESSO IL POLO
IMPIANTISTICO IN LOCALITÀ BOSCACCIO NEL
COMUNE DI VADO LIGURE (SV)

^^^^^^^^^^

L'anno (.....) addì ... (.....) del mese di
....., alle ore, in

Avanti di me dr., Notaio, sono personalmente
comparsi i signori:

1) –, nato a il in qualità di
Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del
Territorio del Comune di Vado Ligure con sede in Vado Ligure
(SV), Piazza San Giovanni Battista n. 5 (C.F. e P.I.
00251200093), in ciò autorizzato dalla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di
legge, allegata sub lett. A) al presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 97, 107 e 109 comma 2 del d.lgs. 267/2000, e
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Vado Ligure che rappresenta (d'ora
in poi per brevità anche “Comune”);

2) – nato il a, nella sua qualità
di della Società Ecosavona S.r.l., con sede in
via, C.F.: - P.I.:, di seguito denominata
per brevità anche la “società Ecosavona”;

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e dichiarano di rinunciare, col mio consenso, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO:

- che la società Ecosavona gestisce l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Vado Ligure, località Boscaccio, impianto già autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 2015/10380 del 16 febbraio 2015;
- che la società Ecosavona, in qualità di proponente, con istanza acquisita al protocollo della Regione Liguria al n. 0098686 in data 16 dicembre 2021, ha chiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 27 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (U436) relativamente al "*Progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)*";
- che il progetto presentato dalla società Ecosavona prevede la realizzazione di interventi di nuova costruzione, nonché l'ampliamento dell'impianto, su aree esterne al perimetro dell'area precedentemente autorizzata con il citato atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 2015/10380 del 16 febbraio 2015, articolati in due fasi denominate, rispettivamente, fase 1 e fase 2;

- che, a seguito della chiusura della fase pubblica di cui all'art. 27 *bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione Liguria, con nota Prot-2022-0842429 del 12 agosto 2022, ha comunicato che la valutazione di impatto ambientale verrà rilasciata sia per la fase 1 che la fase 2, mentre le autorizzazioni, anche edilizie, scaturenti dal PAUR saranno rilasciate solo per la fase 1;
- che gli interventi di nuova costruzione previsti in progetto quanto alla fase 1, per una Superficie Utile complessiva di mq. 283,64, riguardano le porzioni di territorio, di cui Ecosavona S.r.l. ha la disponibilità o intende acquisirla mediante espropriazione, identificate al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al Foglio 28, particelle 737, 738, 739, 740, 741 e Foglio 40, particelle 127, 129, 132, 111;
- che gli interventi di ampliamento della discarica di cui alla suddetta fase 1, ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, riguardano le porzioni di territorio, di cui Ecosavona S.r.l. ha la disponibilità o intende acquisirla mediante espropriazione, identificate al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al Foglio 28, particelle 738, 739, 405, 404, 463, 740, 737, 741 e Foglio 40, particelle 212, 127, 211, 122, 123, 126, 128, 146, 147, 148, 149, 125, 132, 194, 133, 111, 196, 197, 198, 195, 199, 173, 214, 215, 129, 130, 131, 92, 94, 175, 176, 35, 145, 150, 151, 152, 153, 156, 177, 178, 314 per complessivi mq. 102.312;
- che i suddetti interventi di ampliamento ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, che nello Strumento Urbanistico

Generale (S.U.G.) vigente non hanno destinazione d'uso coerente, comportano una necessaria variante al predetto S.U.G., in merito alla quale è stato acquisito il favorevole avviso del Consiglio Comunale espresso con deliberazione n. ____ del _____;

- che, per la conclusione della procedura autorizzativa – implicante anche variante urbanistica localizzativa -, e della conseguente possibilità di realizzare il progetto presentato, si rende necessario il rilascio da parte dell'Autorità competente regionale del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 27 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Vado Ligure e la società Ecosavona, in relazione agli effetti urbanistici ed edilizi del procedimento, intendono definire e disciplinare gli impegni economici e urbanizzativi della società Ecosavona nei riguardi del Comune connessi alla realizzazione e agli impatti degli interventi da autorizzarsi con il succitato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nonché quanto concerne la perdurante disponibilità delle aree e degli immobili comunali interessati di cui al successivo art. 8;

- che, in relazione agli interventi di nuova costruzione previsti in progetto e agli interventi di ampliamento di cui alla fase 1 ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, deve essere corrisposto dalla società Ecosavona al Comune di Vado Ligure – oltre ai diritti di segreteria determinati ai sensi della D.G.C. n. 9

del 29.01.2021 - il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, determinato secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 25/1995 nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2017 e successivi aggiornamenti;

- che, relativamente al summenzionato ampliamento (fase 1) ricadente su aree esterne all'area dell'impianto precedentemente autorizzata, richiedente variante urbanistica ad esito dell'accoglimento dell'istanza di Ecosavona, ad avviso del Comune deve essere altresì riconosciuto e corrisposto anticipatamente al perfezionamento del procedimento autorizzatorio unico regionale in favore del Comune di Vado Ligure il contributo straordinario previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 38, comma 6 *bis*, della L.R. n. 16/2008 e succ.modd. (il quale recita testualmente: *"6 bis. In attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l'approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 del citato d.p.r. 380/2001 e successive*

modificazioni e integrazioni è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L'importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del titolo edilizio. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.”);

- che ad avviso della Società Ecosavona tale contributo non sarebbe dovuto, per ragioni attualmente all'esame del Comune e dei suoi consulenti incaricati, il quale si determinerà definitivamente in merito con apposito atto, ferma restando – in caso di conferma della debenza - ogni possibile azione a tutela in capo alla società Ecosavona presso la competente A.G.;

- che inoltre il progetto proposto dalla società Ecosavona prevede la realizzazione, a totale cura e spese della stessa e senza scomputo dal contributo di costruzione, di una nuova viabilità pubblica in sostituzione di un preesistente tratto di strada vicinale di uso pubblico da dismettere;

- che il costo di realizzazione di tale nuova viabilità pubblica, sulla base del progetto redatto dall'Ing. Stefano Veggi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1054, ammonta complessivamente a euro [REDACTED] ([REDACTED],00) come da Computo metrico estimativo e Schema di contratto di appalto allegati alla presente;
- che il progetto della nuova viabilità sopra citata è composto dai seguenti elaborati grafici e descrittivi, da intendersi in questa sede richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione:
 - 143-083R07E01 – Relazione Tecnica Strada;
 - 143-082D29E01 – Strada Planimetria di progetto
 - 143-082D30E01 – Sezioni Tipologiche
 - 143-082D31E01 – Profili di Progetto
 - 143-082D32E01 – Tratto di Strada da dismette su base catastale
- che, in tale contesto, per l'autorizzazione e l'attuazione del progetto è pertanto necessaria, anche ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mn., la stipulazione di un'apposita convenzione coerente con quanto approvato dal Consiglio Comunale con la citata Deliberazione n. ____ del _____;
- che, in particolare, occorre disciplinare i rapporti con la società Ecosavona in ordine alla corresponsione del contributo di costruzione e ai tempi ed alle modalità di realizzazione e di

manutenzione della nuova viabilità pubblica, nonché le conseguenze in caso di inadempimento;

- che inoltre, nell'ambito della presente convenzione, le parti intendono disciplinare anche i rapporti economici inerenti la disponibilità dei beni comunali di cui al successivo art. 8, già oggetto di diritto di superficie in scadenza al 16 luglio 2025 e necessari per il prosieguo dell'attività, così come configurata a seguito dell'approvazione del nuovo progetto di potenziamento ed ampliamento dell'impianto, oltrechè ulteriori prestazioni di interesse pubblico correlate all'intervento prospettato ed ai suoi importanti impatti sul territorio, segnatamente urbanistici, tra cui:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova fognatura in progetto, precisando che rimane a carico della società Ecosavona anche la manutenzione ordinaria della fognatura esistente evidenziata con colore nella planimetria che si allega alla presente convenzione sub ____), in quanto la stessa è a servizio esclusivo della discarica;
- la sistemazione strettamente necessaria, anche per consentirne la transitabilità nella fase di cantiere, dei tratti di strada vicinale esistenti evidenziati in giallo nelle figure (fuori scala) riportate nella nota comunale prot. n. 1682 del 24 gennaio 2022 che si allega alla presente sub lettera ____);
- che, come risulta dalla documentazione in atti e dall'allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- non sussiste nei confronti della società Ecosavona alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 ostativi o limitativi alla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che si è proceduto alla relativa verifica dei requisiti, nei confronti dei “... *membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro.*”. Le verifiche sono state estese anche nei confronti dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della convenzione;
- non sussistono nei confronti della società Ecosavona le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
- la società Ecosavona si impegna ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., e si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Savona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- la società Ecosavona si impegna ad assoggettarsi agli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell'ANAC, in ottemperanza a quanto indicato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 ottobre 2019;
- la società Ecosavona ben conosce ed accetta il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di Vado Ligure, in data 17.03.2015;
- la società Ecosavona ha preso visione e conoscenza del nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 pubblicato nella G.U. n. 129 del 04.06.2013, nonché del “Codice speciale di comportamento dei dipendenti” del Comune di Vado Ligure approvato con D.G.C. n. 129 del 12.12.2013, e prende atto che, ai sensi dei relativi articoli 2, comma 3, gli obblighi di condotta derivanti dai suddetti Codici sono estesi per quanto compatibili anche alla società Ecosavona e la loro violazione costituisce legittima clausola di risoluzione automatica della convenzione;
- la società Ecosavona non ravvisa alcuna situazione di conflitto anche potenziale di interessi - come definito dal comma 14 dell'art. 53 d. lgs. 165/2001 - con il Comune di Vado Ligure;

- società Ecosavona è in possesso di adeguati requisiti di qualificazione per le opere di urbanizzazione che si obbliga ad eseguire autonomamente o farà eseguire dette opere da soggetto debitamente qualificato;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

Art. 1 – Premesse e oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione disciplina il complesso degli impegni economici, urbanizzativi e manutentivi che vengono assunti da Ecosavona S.r.l nei confronti del Comune di Vado Ligure, sul presupposto del rilascio e dell'efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (U436) relativamente alla fase 1 del "*Progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)*".

Art. 2 – Diritti di Segreteria, Contributo di costruzione e contributo straordinario

In relazione alla fase 1 del citato "*Progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)*", Ecosavona

S.r.l. si impegna a corrispondere al Comune, prima del rilascio del relativo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (U436):

- i diritti di segreteria determinati, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2021, in euro 541,00;
- il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, determinato secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 25/1995 nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2017 e successivi aggiornamenti;
- se dovuto, in aggiunta al contributo di cui al punto precedente, il contributo straordinario previsto dall'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e s.m., nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree oggetto di intervento conseguito per effetto della variante allo S.U.G. vigente descritta in premessa.

Con riferimento agli interventi di nuova costruzione previsti in progetto e agli interventi di ampliamento di cui alla fase 1 ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione il contributo di costruzione a carico della società Ecosavona è pari a complessivi euro

246.634,87

(duecentoquarantaseimilaseicentotrentaquattro/87), calcolato nella misura di euro 4,99 (quattro/99) per metri quadrati 47.155,00 (quarantasettemilacentocinquantacinque/00) di ampliamento della discarica (compreso piazzale di servizio) e di euro 39,95 (trentanove/95) per metri quadrati 283,64

(ducentoottantatre/64) di Superficie Utile dei fabbricati di nuova costruzione. Tale contributo di costruzione sarà corrisposto al Comune in unica soluzione prima del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Art. 3 – Realizzazione della nuova viabilità pubblica

1. Ecosavona S.r.l. si obbliga, per sé, successori ed aventi causa, nei confronti del Comune di Vado Ligure:

- a realizzare a propria totale cura e spese, in sostituzione del preesistente tratto di strada vicinale di uso pubblico da dismettere, una nuova viabilità pubblica, le cui caratteristiche risultano descritte negli elaborati del progetto citato in premessa, nonché nel Computo metrico estimativo e nello Schema di contratto di appalto che, previa sottoscrizione delle Parti, si allegano al presente atto affinché ne facciano parte integrante e sostanziale;

- a vincolare a destinazione d'uso pubblico in perpetuo e con efficacia *erga omnes*, da trasciversi nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645 *quater* del codice civile, le opere indicate al punto precedente.

2. Per quanto concerne le eventuali aree di proprietà comunale interessate dalle opere di cui al comma 1, la Civica amministrazione le porrà a disposizione per l'esecuzione e, una volta ultimate e verificate le opere come *infra* previsto, si redigerà in contraddittorio un verbale di consegna, previ eventuali frazionamenti a cura e spese di Ecosavona S.r.l..

3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione e trasmissione al Comune della progettazione esecutiva delle opere stesse.

4. Si precisa che, trattandosi di opere pubbliche realizzate a totale cura e spesa del privato, non oggetto di scomputo dal contributo di costruzione, per gli interventi individuati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii..

Art. 4 – Termini di esecuzione della nuova viabilità pubblica

La società Ecosavona si impegna a completare, collaudare e rendere agibile la nuova viabilità pubblica di cui al precedente articolo 3, entro 3 (tre) anni dalla stipula della presente convenzione e, comunque, prima della dismissione del preesistente tratto di strada vicinale di uso pubblico.

Art. 5 – Esecuzione dei lavori e responsabilità relative

L'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 3, sarà coordinata e controllata dall'Ufficio Tecnico del Comune, ed i tecnici preposti avranno libero accesso ai cantieri.

La data di inizio delle opere dovrà essere comunicata al Comune di Vado Ligure a mezzo raccomandata A.R. o PEC con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

Oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva, la società Ecosavona dovrà adempiere, a propria cura e spese, alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza, previo gradimento del Comune sui tecnici incaricati.

Le opere suddette saranno soggette a collaudo, in conformità alla vigente normativa in materia di opere pubbliche, da parte di un professionista incaricato dal Comune.

Le spese di collaudo sono poste a carico della società Ecosavona. Se consentito dalla legge, il certificato di collaudo, con il consenso del Comune, potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato in conformità della vigente normativa.

Le opere di cui al precedente articolo 3 si daranno come idonee alle funzioni per le quali sono state realizzate con l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nel caso di riscontro negativo, il Comune comunicherà alla società Ecosavona le proprie osservazioni entro il termine di giorni 30 (trenta), prescrivendo i lavori di completamento o le modifiche eventualmente necessari.

La società Ecosavona solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi derivanti dall'esecuzione delle opere previste in progetto, così come da ogni pretesa, azione e ragione che possa da chiunque essere avanzata in ordine all'esecuzione dei lavori e degli interventi previsti dalla presente convenzione, responsabilità che vengono pertanto per intero assunte dalla società Ecosavona e dai suoi successori e/o aventi causa a qualunque titolo.

Una volta ultimate le opere di cui al precedente articolo 3, la società Ecosavona dovrà produrre all'Amministrazione comunale, a propria cura e spese:

- a) gli elaborati grafici di rilievo delle opere eseguite, redatti in scala adeguata sia su supporto cartaceo che informatico;
- b) gli elaborati necessari al perfezionamento delle pratiche catastali al fine di consentire l'acquisizione dell'opera al patrimonio dell'Ente.

Art. 6 - Modalità e termini per la costituzione del vincolo di uso pubblico.

1. Il contratto od i contratti necessari per vincolare a destinazione di uso pubblico le opere di cui al precedente articolo 3, così come previsto dalla presente convenzione, saranno stipulati ad avvenuta ultimazione delle opere stesse, non oltre 6 (sei) mesi dall'ultima operazione di collaudo di cui al precedente articolo 5, e dovranno essere trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2645 *quater* del codice civile.

2. Per l'esatta definizione e misura delle aree da vincolarsi si fa rinvio al tipo di frazionamento catastale da redigersi tra le parti, a cura e spese della società Ecosavona, avuto anche riguardo all'effettivo tracciamento delle aree stesse.

3. Al momento della stipula degli atti di vincolo le aree e le opere dovranno essere libere da oneri, vincoli, ipoteche, prescrizioni pregiudizievoli, nonché sgombre da persone e cose e con le più ampie garanzie di evizione. Esse saranno consegnate al Comune

in perfetto stato di conservazione e manutenzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dopo il perfezionamento degli atti di vincolo di destinazione all'uso pubblico e previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata, qualora ravvisi la urgente necessità di utilizzare le aree e le opere prima del perfezionamento degli atti di vincolo, per fini previsti dalla presente convenzione o per altre ragioni di pubblica utilità.

Art. 7 – Gestione e manutenzione.

1. La società Ecosavona e i suoi aventi causa dovranno provvedere in perpetuo, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria:

- della nuova viabilità vincolata all'uso pubblico di cui al precedente art. 3, anche dopo la consegna delle opere al Comune;
- della nuova fognatura in progetto, precisando che rimane a carico della società Ecosavona anche la manutenzione ordinaria della fognatura esistente evidenziata con colore ■ nella planimetria che si allega alla presente convenzione sub ___), in quanto la stessa è a servizio esclusivo della discarica;

2. La società Ecosavona e i suoi aventi causa dovranno altresì provvedere a propria cura e spese alla sistemazione strettamente

necessaria, anche per consentirne la transitabilità nella fase di cantiere, dei tratti di strada vicinale esistenti evidenziati in giallo nelle figure (fuori scala) riportate nella nota comunale prot. n. 1682 del 24 gennaio 2022 che si allega alla presente sub lettera ____):

3. Restano in perpetuo a carico della società Ecosavona e dei suoi aventi causa anche l'illuminazione, la regimazione delle acque, lo sgombero neve e ogni altro intervento necessario per garantire la fruibilità delle opere indicate al precedente comma 1, compresa l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, conforme alle pertinenti disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo. Ogni eventuale modifica alla segnaletica ed alla disciplina della circolazione stradale prevista dal progetto dovrà essere autorizzata dal Comune.

4. I suddetti obblighi, di interesse pubblico, aventi natura di obbligazioni *propter rem*, devono essere trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2645 *quater* del codice civile.

ART. 8 - Ulteriori pattuizioni. - Concessione degli immobili di proprietà comunale.

1. Richiamati i precedenti e vigenti accordi tra le parti relativi alla costruzione e all'esercizio della discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati di località Boscaccio ("Convenzione accessiva a concessione della gestione della discarica comunale sul suolo dei rifiuti urbani", del 23 novembre 1992 e sue

successive modifiche e integrazioni, in ultimo prorogata con determina n. r.g. 1550 dell'11.12.2018; Convenzione di concessione in diritto di superficie a favore della società Ecosavona delle aree di proprietà comunale adibite a discarica comunale di rifiuti solidi urbani, stipulata il 16 aprile 2003, rep. n. 3174 e sue successive modifiche e integrazioni; “Atto unilaterale d’obbligo” del 26 luglio 2011, prot. 12154, che accede all’”Accordo di programma” del 5 agosto 2011 fra il Comune di Vado Ligure, la Provincia di Savona e la Regione Liguria per l’ampliamento della discarica predetta; Provvedimento del Comune di Vado Settore VII Tutela Ambiente n° 15150 dell’11 dicembre 2018”), valevoli (*pacta sunt servanda*) per il previsto conferimento supplementare sul sito attuale di discarica, e constatata la necessità, per il prosieguo dell’attività, oggetto del P.A.U.R. e del progettato ampliamento, di fruire, da parte della società Ecosavona, dei beni immobili di proprietà comunale già oggetto di diritto di superficie in favore della Società, come da atto ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Vado Ligure in data 16 aprile 2003, rep. n. 3174, modificato con atto stipulato in data 26 maggio 2004, rep. n. 3195, con atto 23 maggio 2006, rep. n. 3234 e con atto in data 14 maggio 2013, rep. n. 3307, in forza del quale sono stati edificati *in loco* immobili ed impianti, si conviene quanto segue:

- a) agli articoli 2 e 7 della Convenzione di concessione del diritto di superficie alla società Ecosavona, stipulato con

atto ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Vado Ligure in data 16 aprile 2003, rep. n. 3174, come modificata con atto stipulato in data 26 maggio 2004, rep. n. 3195, le parole “16 luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024.”;

- b) all’art. 2, primo comma, dell’”*Atto modificativo e integrativo della convenzione di concessione in diritto di superficie a favore della società Ecosavona S.r.l., delle aree di proprietà comunale adibite a discarica comunale di rifiuti solidi urbani, stipulata il 16 aprile 2003, Rep. n. 3174*”, stipulato con atto ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Vado Ligure in data 14 maggio 2013, rep. n. 3307, le parole “16 luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024.”. Parimenti, le prerogative della società Ecosavona di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 2, inerenti la produzione di energia elettrica mediante biogas, sono circoscritte alla medesima data;
- c) le parti prendono atto che, a far data dal 1° luglio 2024, scadenza del diritto di superficie precedentemente accordato, tutte le addizioni e le migliorie apportate alle aree sopra menzionate, *ivi* compresi gli impianti e gli edifici individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Vado Ligure al foglio 39 particelle 201 (sub. 3), 202 (sub. 3) e 203 (sub. 3) e al foglio 40 particelle 423 (sub. 3), 424 (sub. 3) e 474, saranno di diritto acquisite gratuitamente dal

Comune di Vado Ligure e confluiranno nel relativo patrimonio indisponibile, in quanto funzionali al ciclo dei rifiuti, costituente servizio pubblico. A partire da tale momento, gli immobili (aree, impianti ed edifici) di proprietà comunale adibiti a discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati di località Boscaccio, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Vado Ligure come sopra specificato e al Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 39 particelle 70, 76, 146, 201, 202, 203 e 210 e al foglio 40 particelle 401, 423, 424, 467, 473, 474, 478, 479 e 485, saranno assegnati in concessione alla società Ecosavona o ad altro soggetto al quale, a tale data o successivamente, sia stato eventualmente affidato il servizio pubblico inerente la gestione della discarica medesima, previa stipula di apposito contratto, di durata non inferiore ad anni dieci, da protrarsi in caso di ulteriore esigenza della indicata disponibilità, che preveda, tra l'altro:

- un canone annuo di concessione determinato invariabilmente in euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) comprensivi di aggi, da versare al Comune in rate mensili di pari importo. Il suddetto canone sarà assoggettato ad aumenti annuali in base alle variazioni degli indici ISTAT;
- una garanzia cauzionale di importo non inferiore a tre mensilità di canone, da prestarsi in numerario oppure

mediante fidejussione a prima richiesta, analoga a quella di cui *infra*;

- nel caso di anticipata cessazione della gestione della discarica da parte del concessionario in ottemperanza a norme imperative e/o ad altri obblighi di legge e/o a provvedimenti amministrativi e/o a sentenze esecutive, l'estinzione anticipata ed automatica anche della concessione dei relativi immobili, a decorrere dalla stessa data, con esclusione del Comune di Vado Ligure da ogni obbligo di risarcimento per danno emergente e/o per lucro cessante o di qualsivoglia indennizzo o somma;
- che i mappali 473 474 479 485 del foglio 40, su cui ricade la pista di accesso al confine tra la discarica e la cava "Mei", siano gravati del diritto di transito a favore dei mappali 475, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489 e 490 del foglio 40.

2. Si precisa che gli esborsi di cui al presente articolo convenuti tra le parti per la disponibilità dell'intero compendio immobiliare interessato di proprietà del Comune di Vado Ligure, costituito da aree, percorrenze ed impianti funzionali all'intera composita attività prevista *in loco* e ad altre potenzialmente attivabili compatibilmente con la destinazione di piano e con le pertinenti autorizzazioni, saranno ritenute afferenti alla componente dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani solo

nell'entità riconosciuta come tale dalle Autorità preposte in sede di valutazione di congruità ed approvazione della relativa tariffa secondo il M.T.R. vigente, imputandosi il residuo assicurato al Comune alla libera contrattazione tra le parti in considerazione del più ampio complesso concesso e delle ulteriori attività previste o comunque possibili *in loco*.

3. I suddetti obblighi, di interesse pubblico, aventi parimenti natura di obbligazioni *propter rem*, devono essere trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2645 *quater* del codice civile.

Art. 9 – Garanzie

1. La società Ecosavona si impegna a prestare, prima del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale legittimante il richiesto ampliamento, polizza fideiussoria rilasciata da idonea Compagnia di assicurazione ovvero da idonea impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per un importo complessivo di euro [REDACTED] ([REDACTED]) [*costo stimato delle opere da realizzare*], a garanzia dell'adempimento di tutti gli impegni assunti ai sensi della presente convenzione.

2. Le garanzie prestate ai sensi del primo comma verranno ridotte in corso d'opera in proporzione allo stato di avanzamento delle opere ed ai pagamenti e, quanto alle opere, saranno svincolate, nel limite del 80% (ottantapercento) dell'importo garantito. Lo svincolo verrà autorizzato dal Comune, su apposita istanza inviata dalla società Ecosavona con lettera raccomandata A.R. o

PEC attestante l'effettuazione dei pagamenti e/o l'ultimazione dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima, subordinatamente all'accertamento, da parte dello stesso Comune, dell'avvenuto pagamento e/o dell'avvenuta esecuzione delle opere in misura corrispondente all'importo di cui si chiede lo svincolo.

3. Quanto alle opere, il restante 20% (ventiperceto) sarà trattenuto a garanzia fino a quando non si siano verificate tutte le condizioni indicate al successivo comma 5.

4. Qualora le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione del Comune, siano ridotte proporzionalmente in relazione all'effettuazione dei pagamenti e/o al progressivo compimento delle opere a carico della società Ecosavona ed alla consegna delle relative aree, la società Ecosavona si obbliga ad integrare le garanzie medesime, qualora esse venissero utilizzate, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze.

5. Le garanzie cauzionali saranno svincolate totalmente ad avvenuto integrale adempimento degli obblighi gravanti sulla società Ecosavona in forza della presente convenzione e comunque non prima che siano decorsi, in senso positivo, 2 (due) anni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

7. La società Ecosavona si impegna inoltre a prestare a favore del Comune di Quiliano, prima del rilascio dell'autorizzazione di vincolo idrogeologico, un'ulteriore polizza fideiussoria rilasciata

da Compagnia di assicurazione ovvero da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per un importo complessivo di euro 2.971.550,00, a garanzia della corretta realizzazione degli interventi autorizzati in relazione alla tutela del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.R. n. 4/1999. Detta garanzia potrà essere svincolata al termine dei lavori, comprensivi del ripristino ambientale previsto, dietro presentazione della relazione di fine lavori del direttore dei lavori e del geologo incaricato delle indagini geologiche.

7. Per tutti i contratti fideiussori di cui al presente articolo (il cui contenuto dovrà essere preventivamente approvato dal Comune) la compagnia o la società che rilascerà la fideiussione dovrà necessariamente impegnarsi all'applicazione al contratto e al rapporto della legge italiana e assoggettare le relative controversie alla giurisdizione italiana. La polizza fideiussoria dovrà recare le seguenti pattuizioni: a) l'obbligo di pagamento a semplice e prima richiesta assoluta; b) la facoltà del creditore garantito di escussione parziale della garanzia con conservazione del diritto di escutere la residua somma garantita; c) la ricostituzione ed il mantenimento dell'intero ammontare della garanzia per l'intero periodo garantito; d) la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.; e) la rinuncia al diritto a pretendere la promozione di qualsivoglia iniziativa o azione verso l'obbligato principale e, quindi, con rinuncia ai diritti, alle tutele e,

preventivamente, anche ad eccepire o ad avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

8. In caso di inadempimento, le garanzie cauzionali di cui ai commi precedenti potranno essere incamerate in tutto o in parte, senza formalità alcuna.

Art. 10 – Trasferimento

1. Per il caso di trasferimento a terzi della proprietà e/o della gestione della discarica o di sue parti, Ecosavona S.r.l. si obbliga a trasferire tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla presente convenzione ai soggetti subentranti.

2. Nel solo caso di trasferimento dell'intera discarica (proprietà e gestione), la società Ecosavona potrà chiedere al Comune di essere liberata da ogni suo obbligo nascente dalla presente convenzione, a condizione dell'integrale subentro negli obblighi previsti dalla presente convenzione del soggetto a cui l'impianto verrà trasferito e del rinnovo in capo a quest'ultimo delle garanzie fideiussorie di cui al precedente articolo 9.

3. Sussistendo le condizioni di cui sopra la richiesta di Ecosavona S.r.l. potrà essere accolta dal Comune con formale deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 11 – Registrazione e trascrizione

La presente convenzione sarà integralmente registrata e trascritta ai sensi e nei termini di legge.

Art. 12 – Spese

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della presente convenzione e ogni altra accessoria, inerente e conseguente sono a carico della società Ecosavona, che chiede le agevolazioni fiscali in materia. Restano altresì a carico della società Ecosavona le spese e gli oneri tributari e fiscali.

Art. 13 – Consenso al trattamento dei dati personali

Regolamento (UE) 2016/679

Il sottoscritto rappresentante della Ecosavona S.r.l. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della presente convenzione.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su numero ___ pagine, che previa lettura fatta ad alta ed intellegibile voce alle parti, viene dalle stesse confermato e meco sottoscritto.